R.G. C.C. n. 1281/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo,

all'esito della riserva assunta all'udienza del 23.09.2026, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.;

letti gli atti del procedimento iscritto al **R.G. C.C. n. 1281/2024**, avente ad oggetto: "OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - CONTRATTI E OBBLIGAZIONI VARIE - BANCARI",

TRA

Parte_1 in persona del l.r.p.t. (C.F. e P. IVA *P.IVA_1* REA Milano 1725898), con sede in Milano, corso Sempione n. 55, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo Rossi del Foro di Milano (C.F. *C.F._1*), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Corso Matteotti n. 1;

PARTE OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 **,** nato a Caltanissetta il 20.11.1966 (C.F. *C.F._2* , ed ivi residente, in Via Don Minzoni n. 24, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso monitorio, dall'Avv. Andrea Ruocco (C.F. *C.F._3*), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Foggia, Via Lustro n. 29;

PARTE OPPOSTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 08.07.2024, ritualmente notificato insieme a pedissequo decreto di fissazione udienza, *Parte_1* già *CP_2* proponeva avverso *Controparte_1* opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2024, emesso da questo Tribunale in data 28.05.2024 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G.C.C. n. 423/2024, con il quale le era stato ingiunto di consegnare al ricorrente copia del contratto relativo alla carta *revolving* n. ****2888, codice rapporto n. 020084838185, nonché di corrispondere le spese del procedimento monitorio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

2.1. Il procedimento monitorio era stato introdotto dall'odierno opposto, il quale aveva dedotto di avere richiesto alla controparte copia del contratto e dell'estratto conto storico relativi al predetto rapporto *revolving*. Assumeva che l'intermediario avesse trasmesso la sola documentazione

contabile, omettendo la consegna del contratto, ed aveva pertanto chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per la relativa consegna, ai sensi degli artt. 117, 119 e 125-bis T.U.B., nonché dei doveri di solidarietà traibili dall'art. 2 Cost. e 1375 c.c.

2.2. In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale aveva emesso il decreto ingiuntivo sopra indicato, senza concedere la richiesta provvisoria esecutività.

3.1. Con l'opposizione, parte opponente anzitutto deduceva che il rapporto era stato acceso il 28.07.2000 e che il relativo contratto era stato all'epoca consegnato al cliente. Sosteneva di avere successivamente trasmesso tutta la documentazione contabile richiesta e di avere comunicato, già prima dell'introduzione del monitorio, l'irreperibilità del contratto.

3.2. Nello specifico, l'opponente faceva valere:

a) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto il documento richiesto non risultava più reperibile nonostante le ricerche effettuate, come da denuncia di smarrimento allegata;

b) l'insussistenza di un generale diritto del cliente ad ottenere la riconsegna del contratto già ricevuto all'atto della stipulazione;

c) l'inapplicabilità dell'art. 125-bis T.U.B. ad un contratto stipulato nel 2000;

d) l'operatività del limite temporale previsto dall'art. 119 T.U.B. e la prescrizione del diritto azionato;

e) la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte dell'opposto, che avrebbe promosso il procedimento monitorio pur essendo stato previamente informato dell'irreperibilità del documento;

f) il mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione;

3.3. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi e la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

4.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte opposta contestava integralmente l'opposizione, chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo, e vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore.

4.2. In particolare, deduceva:

a) che la mera dichiarazione di irreperibilità del contratto e la successiva denuncia di smarrimento non fossero sufficienti a dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione;

b) che il limite decennale previsto dall'art. 119, comma 4, T.U.B. riguardasse esclusivamente la documentazione relativa alle singole operazioni e non la documentazione contrattuale;

c) che il contratto costituisse la fonte regolatrice del rapporto e dovesse pertanto essere conservato e reso disponibile almeno sino al decorso del termine ordinario di prescrizione decorrente dalla chiusura del rapporto;

d) che il diritto alla copia del contratto trovasse fondamento non soltanto nelle disposizioni del T.U.B., ma altresì nei principi di correttezza, buona fede e cooperazione contrattuale;

5. Con ordinanza del 09.01.2025 veniva disposta mediazione demandata ex art. 5-quater D. Lgs. 28/2010. All'esito della procedura, parte opponente invocava l'improcedibilità del giudizio, deducendo che la parte opposta non aveva partecipato personalmente e che il difensore era munito di procura sostanziale riferita ad una controversia avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito e non la domanda di consegna della documentazione contrattuale oggetto del presente giudizio. Sul punto veniva instaurato specifico contraddittorio e veniva acquisito il corretto verbale di mediazione.

6.1. Con ordinanza del 26.09.2025 il Tribunale formulava proposta conciliativa, accettata da parte opposta e rifiutata da parte opponente. Quindi, con ordinanza dell'08.01.2026 la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per note conclusive.

6.2. In queste ultime, in particolare, parte opposta introduceva altresì richiesta, in via principale, di rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione alla compatibilità con il diritto unionale dell'interpretazione che limita temporalmente il diritto del cliente alla consegna della documentazione contrattuale bancaria, richiamando la recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto. In via subordinata domandava la compensazione delle spese in ragione del pregresso contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione.

7. All'udienza del 23.09.2026 le parti discutevano la causa. Quindi la decisione veniva riservata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c.

§§§

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione con la quale parte opponente ha dedotto il mancato valido assolvimento della condizione di procedibilità conseguente alla mediazione demandata disposta con ordinanza del 09.01.2025. L'eccezione è infondata.

1.1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010, le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione ma, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito, anche prima della c.d. riforma Cartabia, che la partecipazione personale, pur costituendo la modalità ordinaria prevista dal Legislatore, non integra un'attività strettamente personale e avrebbe già potuto, pertanto, essere delegata a un rappresentante sostanziale, eventualmente coincidente con il difensore che assiste la parte nella procedura. A tal fine non è sufficiente la mera procura alle liti, ancorché comprensiva del potere di transigere e conciliare, occorrendo una procura sostanziale che attribuisca al rappresentante il potere di disporre dei diritti controversi e che sia conferita a un soggetto adeguatamente informato sui fatti rilevanti ai fini della possibile composizione della lite (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 8473 del 27/03/2019). La successiva Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 14676 del 31/05/2025 (Rv. 674983 - 01) ha ulteriormente precisato che, per il valido conferimento del potere di rappresentanza, è necessario e sufficiente che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi, anche in via transattiva, e delle conoscenze necessarie all'utile esperimento della procedura. Non è invece necessario che la procura contenga un espresso e specifico riferimento alla singola controversia oggetto della mediazione, né che sia conferita caso per caso. La medesima pronuncia in motivazione ha inoltre ribadito che le disposizioni che introducono condizioni di procedibilità devono essere interpretate restrittivamente, affinché non si traducano in ostacoli non previsti dalla legge all'accesso alla tutela giurisdizionale.

1.2. Nel caso di specie, è pacifico e documentato dal verbale di mediazione (cfr. allegato alle note d'udienza di parte opposta del 22.09.2025) che *Controparte_1* non abbia partecipato personalmente all'incontro del 06.03.2025 e che sia stato rappresentato dall'Avv. Laura Bernaudo, indicata nel verbale come munita della procura sostanziale già depositata. Parte opponente non contesta l'esistenza di una procura (ossia quella prodotta in allegato alle note d'udienza di parte opponente del 10.06.2025) distinta da quella alle liti, né la materiale attribuzione al rappresentante di poteri dispositivi e transattivi, né l'indicazione delle ragioni giustificative, ma ne sostiene l'inidoneità in quanto riferita testualmente a un procedimento avente ad oggetto "*la ripetizione dell'indebito*", mentre il presente giudizio concerne la consegna della documentazione contrattuale.

1.3. La discrasia effettivamente sussiste, ma non determina l'inidoneità della procura sostanziale. L'atto, espressamente intitolato «*Procura speciale per la procedura di mediazione*», datato "*15.1.25*" (ossia pochi giorni dopo l'ordinanza del 09.01.2025 che disponeva la mediazione delegata) individua nominativamente *Controparte_1* quale rappresentato, indica *Pt_1* quale controparte e richiama il giudizio promosso innanzi al Tribunale di Caltanissetta. Esso attribuisce al procuratore il potere di promuovere la mediazione o aderirvi, partecipare agli incontri, assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pagare e incassare somme, pattuire termini e condizioni dell'accordo e disporre pienamente dei diritti sostanziali oggetto della procedura. Contiene, inoltre, l'espressa dichiarazione che il procuratore è completamente a conoscenza dei fatti. Sono indicate le ragioni di tipo lavorativo e di indisponibilità di mezzi di comunicazione da remoto che impediscono la partecipazione personale. Risultano, quindi, integrati i requisiti individuati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ossia, oltre alle motivazioni della mancata partecipazione personale, la piena attribuzione dei poteri sostanziali necessari alla possibile definizione della lite e l'adeguata conoscenza dei fatti da parte del rappresentante.

1.4. Il riferimento alla ripetizione dell'indebito costituisce un'imprecisa qualificazione dell'oggetto della controversia, che non vale a escludere i poteri rappresentativi chiaramente conferiti. La procura deve essere interpretata nel suo complessivo contenuto. Nel caso in esame, l'identità del rappresentato e della controparte, l'espresso riferimento alla procedura di mediazione e al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Caltanissetta, nonché l'ampiezza dei poteri sostanziali attribuiti consentono di riferire l'incarico alla mediazione demandata nel presente giudizio. D'altra parte, una volta esclusa dalla Corte di Cassazione la necessità che la procura contenga uno specifico riferimento alla singola controversia, l'erronea qualificazione giuridica del relativo oggetto non può determinare, da sola, l'invalidità della partecipazione.

1.5. Tale conclusione trova ulteriore conferma nelle concrete modalità di svolgimento della procedura. Dal verbale del 06.03.2025 risulta che le parti discussero espressamente della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione. *Pt_1* propose di definire il complessivo giudizio mediante abbandono del giudizio di opposizione e compensazione integrale delle spese, mentre la rappresentante di *CP_1* formulò una diversa proposta relativa al pagamento delle spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione. La mediazione si concluse negativamente per la mancata convergenza sulle condizioni della definizione e non per l'incertezza sul suo oggetto, per il difetto di conoscenza dei fatti o per l'assenza di poteri compositivi. Il verbale non opera certo quale sanatoria di una procura originariamente inidonea, ma ne conferma la riferibilità alla presente controversia e dimostra che la rappresentante di *CP_1* era concretamente informata sui fatti ed esercitò i poteri sostanziali conferitile. E d'altronde, non sono stati forniti elementi in base ai quali ritenere che la procura per la mediazione fosse effettivamente riferibile ad un altro giudizio, specificamente individuabile, e rispetto al quale si potesse effettivamente creare equivoco.

1.6. Deve, pertanto, ritenersi che *CP_1* abbia validamente partecipato alla procedura mediante una rappresentante sostanziale munita dei poteri necessari alla composizione della controversia e adeguatamente informata sui fatti e che la mediazione demandata sia stata effettivamente esperita. L'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente deve essere, quindi, rigettata.

2. Superata la questione preliminare, occorre anzitutto riflettere sul fondamento giuridico della domanda proposta dall'opposto.

2.1. Va anzitutto osservato che l'obbligo di consegna del contratto previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B. deve essere tenuto distinto dal diritto del cliente di ottenere successivamente la documentazione relativa al rapporto bancario ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. Nel primo caso, la pretesa ha ad oggetto l'adempimento dell'originaria obbligazione di consegna dell'esemplare contrattuale al momento della stipulazione. Nel secondo caso viene invece in rilievo il distinto diritto alla documentazione bancaria, esercitabile mediante una successiva richiesta rivolta all'intermediario.

2.2. Sul rapporto tra le due disposizioni si è recentemente registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

2.2.1. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 251 del 05/01/2026 ha affermato che la documentazione contrattuale non rientra nella nozione di "*documentazione inerente a singole operazioni*" di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., sicché il diritto alla consegna del contratto troverebbe il proprio fondamento esclusivamente nell'art. 117, comma 1, T.U.B. Secondo tale orientamento, qualora la banca abbia già consegnato al cliente un esemplare del contratto, la relativa obbligazione deve ritenersi adempiuta e non sussiste un diritto ad ottenerne ulteriori copie. Ove, invece, la consegna originaria sia stata omessa, il cliente può agire per l'adempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 117 T.U.B., nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla stipulazione del contratto. Alla medesima impostazione ha successivamente fatto richiamo Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 1137 del 19/01/2026, affermando che ai contratti bancari, in quanto distinti dalla documentazione contabile, non si applica l'art. 119, comma 4, T.U.B.

2.2.2. Successivamente, tuttavia, Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 10728 del 22/04/2026, dopo un ampio riesame della precedente giurisprudenza di legittimità in materia di documentazione bancaria e trasparenza del rapporto, ha espressamente preso posizione sul punto, dissentendo dall'indicato orientamento. La pronuncia ha evidenziato come il contratto, pur non costituendo una singola operazione bancaria, rappresenti la fonte regolatrice del rapporto e sia necessario alla comprensione della documentazione concernente il suo svolgimento. Da ciò ha tratto la conclusione che il diritto alla documentazione previsto dall'art. 119, comma 4, T.U.B. si estende anche al contratto bancario e che tale diritto si affianca, senza sovrapporsi, all'originaria obbligazione di consegna prevista dall'art. 117 T.U.B. La medesima ordinanza ha conseguentemente distinto due diverse situazioni giuridiche: da un lato, l'azione fondata sull'art. 117 T.U.B., avente ad oggetto l'originaria mancata consegna del contratto; dall'altro, il diritto alla riconsegna della documentazione bancaria, comprensiva anche del contratto, fondato sull'art. 119, comma 4, T.U.B. e sul principio di trasparenza del rapporto.

2.3. Questo Giudice ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento. Esso non si limita a proporre una diversa soluzione interpretativa, ma sottopone ad analisi critica l'impostazione di Cass. Civ. n. 251/2026 e il conforme richiamo contenuto in Cass. Civ. n. 1137/2026, ricostruendo in modo sistematico il consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha qualificato il diritto alla documentazione bancaria come diritto sostanziale autonomo, strettamente collegato ai principi di buona fede e trasparenza nello svolgimento del rapporto. La distinzione tra l'obbligo originario di consegna del

contratto e il successivo diritto alla documentazione consente, inoltre, di coordinare le disposizioni degli artt. 117 e 119 T.U.B., attribuendo a ciascuna un autonomo ambito operativo.

2.4.1. Nel caso di specie, *CP_1* non ha dedotto che *Pt_1* bbia omesso di consegnargli il contratto al momento della stipulazione del rapporto, né ha azionato un diritto fondato sull'inadempimento dell'obbligazione prevista dall'art. 117, comma 1, T.U.B. Dalla richiesta stragiudiziale allegata al monitorio emerge, al contrario, che l'istante ha domandato, ai sensi dell'art. 119 (VI, *rectius* IV comma) T.U.B., la trasmissione della documentazione relativa al rapporto e, segnatamente, del contratto e dell'estratto conto storico. Nel ricorso monitorio egli ha lamentato che l'intermediario avesse fornito soltanto la documentazione contabile, omettendo la consegna del contratto, qualificando la relativa pretesa come diritto autonomo alla documentazione bancaria e richiamando la disciplina della trasparenza, nonché gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

2.4.2. Ne consegue che la domanda azionata nel presente giudizio deve essere qualificata come esercizio del diritto alla riconsegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B., e non come azione di adempimento fondata sull'asserita violazione dell'obbligo originario di consegna previsto dall'art. 117 T.U.B. L'eventuale consegna del contratto all'atto della stipulazione, pertanto, non è di per sé idonea ad escludere l'astratta configurabilità del diritto azionato dall'opposto, rilevando piuttosto ai fini dell'esame delle ulteriori questioni concernenti l'ambito temporale del diritto medesimo e la dedotta impossibilità sopravvenuta della prestazione.

2.5. Chiarito che la domanda proposta dall'opposto è riconducibile al distinto diritto alla riconsegna della documentazione bancaria di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B., occorre verificarne la concreta configurabilità nel caso di specie.

2.5.1. Sotto tale profilo, rileva anzitutto che dagli atti emerge l'esistenza del rapporto *revolving* quantomeno sino al marzo 2019. In particolare, l'estratto conto prodotto in atti da parte opponente come allegato alla PEC del 09.02.2024 (cfr. all. 2 all'opposizione), recante data 31.03.2019, evidenzia un debito residuo ancora esistente alla predetta data, l'addebito della rata del mese successivo e l'indicazione di una scadenza della carta al giugno 2021. Né parte opponente ha allegato o dimostrato che il rapporto fosse cessato in epoca significativamente anteriore alla richiesta documentale formulata dall'opposto nel 2023, limitandosi a richiamare la data di stipulazione del contratto e l'asserita irreperibilità della relativa documentazione. Le difese svolte da *Pt_1* risultano infatti incentrate sull'asserita originaria consegna del contratto, sull'operatività del limite temporale previsto dall'art. 119 T.U.B. e sulla successiva irreperibilità della documentazione, ma non individuano una data di chiusura del rapporto idonea a collocare la richiesta dell'opposto al di fuori del perimetro temporale valorizzato dall'orientamento cui si è aderito.

2.5.2. Deve pertanto escludersi che, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, il diritto documentale azionato da *CP_1* possa ritenersi in radice inesistente o temporalmente precluso. L'avvenuta stipulazione del contratto nel 2000 e l'eventuale consegna originaria dello stesso non risultano infatti circostanze idonee, di per sé sole, ad escludere il diverso diritto alla riconsegna della documentazione bancaria individuato da Cass. Civ. 10728/2026. Né emerge dagli atti che il rapporto fosse cessato in epoca tale da rendere non più attuale l'interesse dell'opposto ad ottenere la documentazione richiesta.

2.6. Neppure può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente. Come già evidenziato, la domanda proposta dall'opposto non è stata qualificata quale azione di adempimento dell'obbligazione originaria di consegna del contratto prevista dall'art. 117, comma 1,

T.U.B., bensì quale esercizio del distinto diritto alla riconsegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119, comma 4, T.U.B. D'altra parte, anche a voler prescindere da tale qualificazione, dagli atti emerge che il rapporto *revolving* disciplinato dal contratto richiesto risultava ancora documentato almeno al marzo 2019, con esposizione di un debito residuo e con indicazione di una scadenza della carta al giugno 2021, mentre la richiesta documentale è stata formulata nel 2023. Né parte opponente ha allegato o dimostrato una cessazione del rapporto in epoca tale da rendere configurabile una maturazione del termine prescrizionale o comunque da collocare la richiesta dell'opposto al di fuori dell'ambito temporale rilevante ai fini della presente controversia.

2.7. Alla luce della qualificazione della domanda e dell'interpretazione normativa cui si è ritenuto di aderire, difetta dunque il requisito della rilevanza della questione prospettata dall'opposto in memoria conclusionale ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non risultando la presente controversia dipendente dalla soluzione interpretativa prospettata in relazione all'art. 117 T.U.B. e alla decorrenza del termine prescrizionale dalla stipulazione del contratto.

3. Centrale nell'esame è a questo punto l'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione, formulata da parte opponente sul presupposto dell'irreperibilità del contratto. L'eccezione è infondata.

3.1. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione integra un fatto estintivo dell'obbligazione, la cui prova grava, ai sensi degli artt. 1218, 1256 e 2697, comma 2, c.c., sul debitore che la deduca. Non è richiesto all'obbligato di fornire la prova, in termini di assoluta certezza, dell'inesistenza del documento, trattandosi di dimostrazione negativa difficilmente conseguibile. Occorre, tuttavia, che siano allegati e provati elementi precisi e circostanziati dai quali possa ragionevolmente desumersi che il documento, nonostante le ricerche concretamente esigibili, non sia più recuperabile e che tale situazione non sia imputabile al debitore. La mera indisponibilità attuale del documento non coincide, infatti, con l'impossibilità oggettiva della prestazione. Tanto più quando l'obbligato sia un intermediario professionale, la valutazione deve essere compiuta tenendo conto della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., nonché dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Ne consegue che la prova può certamente essere fornita anche mediante presunzioni, ma deve comunque consentire di verificare quali ricerche siano state compiute, in quali archivi e con quali esiti, e se l'attività svolta corrisponda a quella ragionevolmente esigibile in relazione all'organizzazione e alla professionalità dell'intermediario.

3.2. Nel caso di specie, *Pt_1* ha anzitutto prodotto la comunicazione trasmessa a mezzo PEC il 09.02.2024, con la quale, nel riscontrare la richiesta dell'opposto e nel trasmettere la documentazione contabile disponibile, dichiarava di non potere fornire il contratto della carta perché irreperibile. Tale comunicazione, essendo anteriore all'introduzione del procedimento monitorio, dimostra che l'irreperibilità non è stata prospettata per la prima volta nel giudizio di opposizione e attesta la coerenza temporale della posizione assunta dall'intermediario. Essa contiene, tuttavia, una mera dichiarazione di parte e non indica le ricerche effettuate, gli archivi consultati, il momento in cui sarebbe stata accertata la perdita del documento o le ragioni per cui ogni ulteriore tentativo di reperimento sarebbe risultato inutile. La PEC prova, dunque, che *Pt_1* aveva già dichiarato l'irreperibilità del contratto, ma non è, da sola, sufficiente a dimostrare il fatto estintivo costituito dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

3.3. A tale comunicazione si aggiunge la denuncia di smarrimento depositata presso la Procura della Repubblica di Milano in data 08.07.2024 (cfr. all. 3 all'opposizione), ossia nel medesimo giorno in cui è stata proposta l'opposizione. La denuncia non è irrilevante, poiché formalizza davanti

all'autorità giudiziaria la dichiarazione di smarrimento. La sua efficacia dimostrativa risulta, tuttavia, limitata dal contenuto estremamente generico dell'atto. La denuncia riguarda cumulativamente cinque distinti contratti e riferisce che il loro smarrimento sarebbe avvenuto "*in data e luogo imprecisati*", senza indicare le circostanze della perdita, il momento in cui essa sarebbe stata accertata, le ricerche concretamente svolte, gli archivi interessati o i soggetti incaricati delle relative verifiche. La contestualità della denuncia rispetto alla proposizione dell'opposizione non consente, di per sé, di dubitare della veridicità della dichiarazione, ma impedisce di attribuirle autonomo e decisivo valore di riscontro. Essa documenta che *Pt_1* ha denunciato lo smarrimento, ma non dimostra, per il solo fatto della sua presentazione, né l'effettiva e definitiva irreperibilità del contratto né la non imputabilità della relativa perdita.

3.4. Neppure la risalenza della stipulazione al 28.07.2000 è sufficiente a colmare tale lacuna probatoria. Non può affermarsi, sulla base dell'estratto conto del 31.03.2019, che in tale data fosse ancora materialmente esistente negli archivi di *Pt_1* l'esemplare del contratto. Dal documento emerge, però, che il rapporto *revolving* regolato dal contratto era ancora operativo almeno sino al marzo 2019, con esposizione di un debito residuo, previsione dell'addebito della rata nel mese successivo e indicazione della scadenza della carta al giugno 2021. La mera anteriorità della stipulazione non rende quindi plausibile, di per sé sola, l'impossibilità della prestazione, trattandosi di un contratto che aveva continuato a regolare un rapporto protrattosi per molti anni e documentato in epoca relativamente prossima alla richiesta del 2023. Proprio la lunga durata del rapporto e la natura professionale dell'attività svolta imponevano all'opponente di fornire indicazioni concrete sulle modalità di conservazione del documento e sulle verifiche effettuate per reperirlo.

3.5. Valutati complessivamente, gli elementi prodotti dimostrano che *Pt_1* ha assunto, prima nella documentazione allegata al monitorio e poi nel presente giudizio, una posizione coerente nel dichiarare il contratto irreperibile. Non consentono, tuttavia, di accertare, secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza, che il documento non fosse più concretamente recuperabile nonostante l'impiego della diligenza professionale esigibile. Non sono stati infatti allegati o documentati l'estensione e l'esito delle ricerche compiute negli archivi cartacei o informatici, le modalità di conservazione adottate nel corso del rapporto, l'eventuale trasferimento della documentazione presso altri archivi o soggetti incaricati, né le circostanze nelle quali lo smarrimento sarebbe avvenuto o sarebbe stato accertato. Né parte opponente ha articolato mezzi istruttori diretti a dimostrare tali fatti.

3.6. Permane, pertanto, un'incertezza sull'effettiva e definitiva irreperibilità del contratto e sulla non imputabilità della situazione dedotta. In applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., tale incertezza deve ricadere sulla parte che ha invocato l'impossibilità sopravvenuta quale fatto estintivo dell'obbligazione. Deve quindi escludersi che *Pt_1* abbia assolto l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sicché la relativa eccezione non può essere accolta.

4. Infine, per completezza, non può nemmeno ravvisarsi una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella proposizione del procedimento monitorio da parte di *CP_1* La circostanza che questi fosse stato previamente informato, mediante una comunicazione del tutto generica e priva di elementi idonei alla relativa dimostrazione, dell'asserita irreperibilità del contratto non era infatti sufficiente, per le ragioni già esposte, ad escludere il diritto documentale azionato o a rendere superflua la tutela giudiziale richiesta.

5. Alla luce di quanto sopra, pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

6.1. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii, ai valori minimi relativi allo scaglione per cause di valore indeterminabile a bassa complessità, per le pertinenti fasi processuali, in ragione del tenore della causa e del suo carattere documentale e in diritto, e del fatto che non si è svolta istruttoria. Di esse sarà disposta la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

6.2. La soccombenza dell'opponente determina infine per ciò stesso l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. verso l'opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1281/2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:

1) RIGETTA l'opposizione, e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovuti; disponendosene la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Caltanissetta, 23.09.2026

Il Giudice
Dario Albergo